



TRIBUNALE DI PISTOIA  
UFFICIO CONCURSUALE

Rg. 15-1//2022

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente
Dr. Sergio Garofalo	Giudice rel.
Dr.ssa Elena Piccinni	Giudice

**Nel procedimento promosso da Frassi Marco nato a Livorno il 28.4.1973, cf FRS MRC 73D28 E625Q e da Chiti Donatella nata a Pistoia il 27.10.1974, c.f. CHT DTL 74R67 G713H, entrambi residenti a Quarrata via S. Allende n. 45, rappresentati e difesi all'avvocato Simone Silvestrini, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 5.10.2022, i ricorrenti hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, - relazione dell'OCC dott. Filippo Agostini sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sull'assenza di atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore.

Nel ricorso è riportata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti, l'elenco dei beni dei debitori, l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

I ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: *“dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata; indicare i limiti di quanto corrente al*



*mantenimento dei ricorrenti e del proprio nucleo familiare; disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari esecutive, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori; escludere dalla liquidazione la quota di proprietà in comunione di un mezzo del piccolo appezzamento di terreno”.*

\*\*\*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti. Essendo i ricorrenti coniugi conviventi, hanno facoltà di presentare un unico progetto di soluzione della crisi da sovraindebitamento (art. 66 CCII).
  2. La sig.ra Chiti non ha mai svolto attività di impresa. Il sig. Frassi ha svolto, per un breve periodo, attività imprenditoriale quale socio accomandatario della Treemme di Frassi Marco & c. sas; la società è inattiva dal 2009 ed è cessata dal 2011. I ricorrenti non sono quindi assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
  - 3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 1 c. 2 lett. c) CCII. In particolare, i ricorrenti, coniugi in regime di comunione legale, hanno una esposizione debitoria, in via solidale, di euro 172.000,00 nei confronti di creditori con privilegio ipotecario sulla casa familiare; inoltre il sig. Frassi ha debiti personali per euro 127.000,00 e la sig.ra Chiti per euro 14.000,00. I ricorrenti svolgono attività di lavoro dipendente e, nella media degli ultimi tre anni, hanno percepito, al netto delle imposte, una retribuzione mensile di euro 1.587,00 il sig. Frassi ed euro 1.255,00 la sig.ra Chiti. Il loro nucleo familiare è composto anche dal figlio [REDACTED] Sono proprietari, in regime di comunione legale, di un immobile di civile abitazione posto in Quarrata, aggiudicato il 16 maggio 2022 al prezzo di euro 85.000,00 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare reg. es. n. 213/2015. Sono altresì proprietari della quota di  $\frac{1}{2}$ , in regime di comunione dei beni, di un piccolo appezzamento di terreno, intercluso, di mq. 32 in Quarrata. Il signor Frassi non è proprietario di alcun veicolo, la signora Chiti è proprietaria di una autovettura Fiat Punto immatricolata nel 2003 tg. CG915RC e di un motociclo Suzuki immatricolato nel 2000 tg. AW23096.
- Risulta evidente che il patrimonio, già aggredito per il bene di maggior valore mediante espropriazione immobiliare, ed i redditi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie per



il mantenimento proprio e del figlio minorenni, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

3.2 La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, dott. Filippo Agostini, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i debitori guadagnano con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non può, quindi, escludersi dalla liquidazione, come richiesto dai ricorrenti, la quota di comproprietà del terreno intercluso, salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione del terreno ove essa risulti antieconomica. Quanto ai veicoli sopra indicati, la prospettata necessità di avvalersene per l'esercizio della propria attività lavorativa, oltre che, presumibilmente, per l'espletamento delle ordinarie esigenze di mobilità, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione l'assunzione delle conseguenti decisioni. Va peraltro previsto che, in caso di dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione pendente avente ad oggetto l'abitazione dei ricorrenti, le necessità abitative di questi ultimi giustificano la non immediata consegna dell'immobile al liquidatore *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII*.



pqm

dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **Frassi Marco nato a Livorno il 28.4.1973, cf FRS MRC 73D28 E625Q e di Chiti Donatella nata a Pistoia il 27.10.1974, c.f. CHT DTL 74R67 G713H, entrambi residenti a Quarrata via S. Allende n. 45**

- a) Nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
- b) nomina liquidatore il dott. Filippo Agostini, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- d) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione della autovettura Fiat Punto tg. CG915RC, del motociclo Suzuki tg. AW23096 e dell'immobile di civile abitazione posto in Quarrata, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;
- e) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- f) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- g) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.  
Così deciso in Pistoia il 17.10.2022

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Giudice relatore

Dott. Sergio Garofalo

